



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del Registro delle unioni civili

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Ortona per gli scopi e le finalità contenute negli art. 2 e 3 di questo Regolamento.

Art. 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili “due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” (ai sensi dell’articolo 4, comma 1 D.P.R., 223/1989, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) Casa;
 - b) Sanità e servizi sociali;
 - c) Politiche per i giovani, genitori e anziani e politiche e per persone con disabilità;
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) Diritti e partecipazione;
 - g) Trasporti.
4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi di tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
5. All’interno del Comune di Ortona, che si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo.

1. L’Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento famiglia

anagrafica contenuto nell'art. 4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 4 - Iscrizione nel Registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela fino al sesto grado, affinità fino al sesto grado, adozione, tutela, legate però da vincoli affettivi; cittadini italiani o stranieri purchè questi ultimi regolarmente soggiornanti in Italia; residenti e coabitanti nel Comune di Ortona, che attestino mediante autocertificazione congiunta ex DPR 445/2000 di convivere da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Ortona determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non via sia una richiesta congiunta, il comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione in cui si dà atto della cancellazione dal Registro.

Art. 6- Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo della unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili, nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art. 7 – Norme transitorie

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 2 e 4. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.
2. L'iscrizione nel registro delle unioni civili ha mero valore dichiarativo e non genera alcun diritto anagrafico o di stato civile secondo la legislazione statale vigente.
3. Con successiva deliberazione di Giunta comunale si provvederà all'organizzazione del registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione; talchè, all'art. 3, in luogo della previsione del rilascio di attestazioni da parte dell'Amministrazione comunale, verrebbe ad individuarsi l'Ufficio in capo al quale incombenza nonché la materiale tenuta ed organizzazione del registro, residuerebbe.